



Roma, 18 giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 69

Oggetto: D. L. n. 84 del 17 giugno 2025 – Disposizioni urgenti in materia fiscale –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 - 2025

Oggetto: D. L. n. 84 del 17 giugno 2025 – Disposizioni urgenti in materia fiscale –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 84 del 17 giugno 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

L'art. 1 reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

Le modifiche recate dall'art. 1 riguardano principalmente gli articoli dal 51 al 54-ter del TUIR, ed in particolare la disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute nelle trasferte dai lavoratori dipendenti e dai lavoratori autonomi relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea quali, ad esempio, taxi e noleggio con conducente.

Le spese in argomento sono esenti sia dall'imposizione sui redditi sia dall'obbligo contributivo soltanto a condizione che vengano eseguite con strumenti di pagamento tracciabili, quali il versamento bancario o postale o con carte di credito, carte prepagate, bancomat, assegni bancari.

Come asserito dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 230 del 29 luglio 2020 ad un interpello, tra gli strumenti tracciabili è ammesso quello del IXZ -Istituzione di moneta elettronica – che consiste in *“un'applicazione – app – di pagamento via smartphone che tramite l'inserimento del codice IBAN e numero di cellulare permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza l'utilizzo di carte di credito o di debito”*.

Anche le spese di rappresentanza, per essere deducibili devono essere effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

L'obbligo della tracciabilità dei pagamenti vige soltanto per le spese sostenute in Italia, mentre non sussiste per le spese sostenute all'estero dal momento che possono verificarsi difficoltà operative dell'utilizzo dei mezzi di pagamento in alcuni Paesi – (art. 1, comma 1, lett. g).

Qualora i pagamenti non vengano eseguiti con strumenti tracciabili, i rimborsi concorrono alla determinazione del reddito del percipiente mentre in caso di mancato rimborso da parte del committente, le spese in argomento saranno deducibili sempre che risulti la tracciabilità del pagamento.

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, relativamente al reddito di lavoro autonomo, con il comma 1, dell'art. 1, lett. c), punto 2), del D. L. n. 84/2025, viene stabilito che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica e professionale, costituiscono redditi diversi con un'imposta sostitutiva del 26 per cento.

L'art. 2 del Decreto Legge n. 84, reca modifiche al regime di riporto delle perdite.

Il successivo **art. 3** modifica le disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni. Di fatto, nell'applicazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale, quest'ultimo va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate (*sono state eliminate le parole “e collegate”*), ai sensi dell'art. 2359, Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'art. 8 del D. L. n. 84/2025 dispone in materia di decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo Settore.

Con l'art. 8, a seguito della *comfortletter* inviata il 7 marzo 2025 dalla DG Competition della UE relativa ai nuovi regimi fiscali degli enti del Terzo Settore, il Decreto prende atto dell'autorizzazione della UE alle disposizioni agevolative previste dallo stesso Codice, che scatterà dal periodo successivo a quello in corso al

31 dicembre 2025 e, quindi, dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, come ad esempio le ASD/SSD, iscritte al RUNTS, con esercizio chiuso al 30 giugno, l'autorizzazione si applicherà dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027. Come è noto troveranno, quindi, applicazione da gennaio 2026, tra l'altro, le disposizioni dell'art. 79 del Codice del TS che permetterà agli enti non commerciali del TS di fruire del regime forfettario dell'art. 80 per le attività commerciali non prevalenti.

L'art. 12 dispone in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024.

Con l'art. 12, è stato sanato un disguido dovuto a circostanze tecniche relative al software dell'Agenzia delle Entrate. A seguito di ciò venne promossa l'astensione delle attività professionali per denunciare i gravi disagi recati ai contribuenti ed alle categorie professionali che non ebbero la possibilità di produrre le dichiarazioni entro il termine di legge del 31 ottobre 2024. La disposizione recata dall'art. 12 considera, pertanto, tempestive le dichiarazioni dei redditi e IRAP in scadenza il 31 ottobre 2024, ma presentate entro l'8 novembre 2024. Non vengono applicate sanzioni e interessi ma non si dà luogo a rimborsi nei confronti di chi aveva effettuato il ravvedimento operoso.

L'art. 13 dispone in materia di differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

E' differito dal 30 giugno al 21 luglio il termine per effettuare i versamenti delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA dovuti **esclusivamente** dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – indici sintetici – nonchè dai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA e dai soggetti titolari di partite IVA in regime di minimi e da quelli forfettari in *flat tax*. Beneficiano della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti ISA.

Infine, la proroga è prevista anche per i soggetti che devono effettuare i versamenti dell'imposta sostitutiva del maggior reddito avendo aderito al concordato preventivo biennale.

Ne consegue che i versamenti del saldo 2024 e del primo acconto 2025 delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed i versamenti dell'IVA potranno essere effettuati dai soggetti beneficiari della proroga fino al prossimo 21 luglio senza alcuna maggiorazione, fermo restando che i versamenti potranno essere effettuati anche fino al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.